

1929/16
Set. I

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

PALERMO

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 48, COMMA 1, C.P.A.

della dott.ssa **LEONETTI CONCETTA**, nata a Siracusa il 26.10.1976 (C.F.: LNTCCT76R66I754S), residente in Mascalucia, Via degli Alpini n. 5/A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Giachino (C.F.: GCHDTL74M58C351J) e Francesca Merulla (C.F.: MRLFNC72P50F206P) del Foro di Catania, giusta procura allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Aspromonte n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marianna Oriti. I procuratori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione presso il n. fax 095 8992366 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgiachino@pec.it,

CONTRO

L'ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA
- **DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**, in persona dell'Assessore pro-tempore,

E NEI CONFRONTI DI

Dott.ssa **FAGONE SEBASTIANA**, n. a Palagonia (CT) il 2/11/1962 ed ivi residente in via U. Foscolo, 17, CAP 95046

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- della graduatoria definitiva di Medicina Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale, per l'anno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 7 del 12.2.2016, nella parte in cui la ricorrente risulta esclusa dalla graduatoria medesima;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque rimasto sconosciuto alla ricorrente.

PREMESSE

Con atto notificato in date 3/6.06.2016 (*all. A*) la dott.ssa Leonetti Concetta ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per l'impugnazione della graduatoria definitiva di Medicina

Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale, per l'anno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 7 del 12.2.2016, nella parte in cui la ricorrente risultava esclusa dalla graduatoria medesima nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque rimasto sconosciuto alla ricorrente.

In seno al ricorso la stessa formulava domanda di sospensione degli atti impugnati

Detto ricorso è stato, in data 7.06.2016, depositato presso l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e protocollato al n. 163/16/8. Successivamente e, precisamente con atto notificato in data 25.07.2016 (*all. B*) la controinteressata, dott.ssa Fagone Sebastiana manifestava opposizione al ricorso straordinario proposto dalla odierna deducente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, D.P.R. 1199/1971.

Alla luce della manifestata opposizione, avendovi interesse, con il presente atto si costituisce la dott.ssa Leonetti Concetta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 1, C.p.a., affinché proseguano in sede giurisdizionale la trattazione e decisione del ricorso straordinario al Presidente della Regione già proposto e protocollato al n. 163/16/8, nei cui motivi, qui di seguito trascritti per formare parte integrante del presente atto, si insiste.

PREMESSE

La ricorrente, quale laureata in medicina e chirurgia, ha frequentato il corso di formazione specifica in Medicina Generale, di cui al D. Lgs. 277/03, tenutosi presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia bandito per il triennio 2011-2014.

Come noto, alla frequentazione con profitto del corso consegue, all'esito di apposito esame finale, l'abilitazione allo svolgimento della professione di medico di medicina generale anche, ricorrendone i presupposti e per effetto di apposita convenzione, per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Il relativo diploma abilitativo viene conseguito - come si diceva - al termine del triennio all'esito del superamento di un esame finale.

Nella specie, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire il titolo in questione entro il 31/12/2014, termine previsto per il completamento del corso.

E' accaduto, invece, che la dott.ssa Leonetti abbia dovuto interrompere, a partire dal 23 marzo 2012 e fino al 23 agosto 2012, il proprio periodo di formazione a causa del sopraggiunto stato di gravidanza, come da comunicazione inviata al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (*all. n. 1*).

Per quanto qui d'interesse, infatti, gli artt. 16 e 20 del T.U. n. 151/2001 delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (richiamate dall'art. 24, comma 5, secondo cpv., D.lgs. 368/99, contenente la disciplina di riferimento per l'accesso alle specializzazioni delle professioni mediche) prevedono l'astensione obbligatoria dal lavoro delle donne in stato di gravidanza per un periodo di cinque mesi complessivamente in prossimità del parto.

In ragione di tali disposizioni, la ricorrente ha dovuto – come detto – interrompere il periodo di formazione con conseguente obbligo di recuperare in epoca successiva il periodo di formazione non effettuato, ai sensi del medesimo art. 24, comma 5, primo cpv., dianzi citato.

La ricorrente è stata, pertanto, ammessa al predetto recupero del periodo formativo interrotto a partire dal dicembre 2014 fino al 29 maggio 2015 (*all. 2*), allorquando, con il superamento dell'esame finale, ha conseguito il titolo abilitativo (*all. 3*).

Ciò ne ha comportato, tuttavia, un ritardo di cinque mesi rispetto al termine originariamente previsto del 31.12.2014.

Intanto, però, alla data del 31.01.2015 scadeva il termine per la presentazione di domanda di inclusione nelle graduatorie regionali di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 29.07.09 da utilizzarsi per la copertura degli incarichi vacanti relativi alle attività mediche contemplate.

A tal proposito, sarà utile precisare, infatti, che l'Accordo Collettivo Nazionale del 23.03.2005, integrato con l'A.C.N. 29.07.2009, prevede, all'art. 15, che *“I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie per*

titoli, una per ciascuna delle attività di cui all'art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità ... Le graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell'anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno e sono utilizzate comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell'anno di validità delle graduatorie di settore medesime ... Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla Sanità della Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A)...” (all. 4).

In conformità alle prescrizione del suddetto Accordo Collettivo Nazionale, la ricorrente ha, pertanto, presentato domanda di inserimento nelle graduatorie regionali della Sicilia valide per l'anno 2016 e relative ai settori di “Assistenza Primaria” e “Continuità assistenziale” in uno con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarava di essere ancora iscritta al corso di formazione specifica in medicina generale (triennio 2011-2014) avendo usufruito di cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e di essere in procinto (entro giugno 2015) di conseguire il diploma, precisando, inoltre, che la dichiarazione veniva fatta **“al fine di poter essere inserita con riserva nella graduatoria regionale di Medicina Generale valida per l'anno 2016...”** (all. 5).

In data 20.11.2015 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 la graduatoria provvisoria di medicina generale relativa ai tre settori d'interesse valida per l'anno 2016. In tale graduatoria la ricorrente non risultava inclusa né in seno all'elenco degli inclusi né all'interno dell'ulteriore elenco relativo ai medici esclusi.

L'Amministrazione regionale in data 12.02.2016 pubblicava le graduatorie definitive relative ai tre settori interessati valide per l'anno 2016 senza che vi comparisse la deducente. La stessa, con motivazione del tutto incongrua,

risultava, invece, esclusa come da separati elenchi formati per ciascuna delle graduatorie d'interesse (*all. 6*).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per il seguente motivo di

DIRITTO

VIOLAZIONE ARTT. 3 E 37 COST. VIOLAZIONE ARTT. 25 E 42 DEL D.LGS. 11.04.2006 N. 198 (CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA). VIOLAZIONE ART. 3 D.LGS. 26.03.2001 N. 151. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA'.

Dai provvedimenti impugnati, risulta che la dott.ssa Leonetti è stata esclusa dalle graduatorie regionali di cui all'art. 15 A.C.N. 23.03.2005 con la seguente motivazione: "*Abilitazione dopo il 31.12.1994*".

Il corso Specifico di Formazione in Medicina Generale, frequentato – come detto – dalla dott.ssa Leonetti presso la Regione Sicilia nel triennio 2011-2014, è stato istituito in Italia con D.lgs. 8.08.1991 n. 256, in attuazione della delega di cui alla legge 30.07.1990 n. 312, con la quale è stata, a sua volta, data attuazione alla Direttiva 86/457/CEE.

Per quanto d'interesse, inoltre, l'art. 2 del Decreto Legislativo in parola ha, per la prima volta, previsto che l'esercizio dell'attività di medico Chirurgo di Medicina Generale in seno al Servizio Sanitario Nazionale è possibile solo a chi è in possesso del titolo di Formazione specifica in Medicina Generale.

Tale titolo, qualificato come attestato dal D.lgs. n. 256/91 è stato, poi, trasformato in Diploma di formazione specifica in Medicina Generale dal D.lgs. n. 368/99, attuativo della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli.

L'intera disciplina e organizzazione del corso di formazione in medicina generale è, quindi, oggi interamente contenuta nel D.lgs. 368/99 citato.

L'art. 24, in particolare, fissa in tre anni la durata del corso e prevede un impegno a tempo pieno del medico in formazione con obbligo di frequenza

alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle Regioni e Province autonome e degli enti competenti.

In considerazione dell'obbligo di piena partecipazione alle attività didattiche, è fatto divieto al medico in formazione assentarsi per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni.

Sempre a tenore del predetto articolo, *“Gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni...”*.

A sua volta, l'art. 16 del D.lgs. 26.03.2001 n. 151 – costituente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e nel quale sono confluite anche le disposizioni di cui alla sopra richiamata L. n. 1204/71 – stabilisce il divieto di adibire le donne al lavoro *“... a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20; ... c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20.”*

In conformità alle predette disposizioni di legge, la ricorrente ha, quindi, comunicato all'organo competente il proprio stato di gravidanza (**all. 1**) e rappresentato la necessità di interrompere il periodo di frequenza obbligatoria al corso di formazione in medicina generale per un complessivo periodo di cinque mesi in prossimità del parto. Al contempo, la ricorrente ha chiesto al Dipartimento interessato di conoscere le determinazioni dell'Amministrazione concernenti le modalità di recupero del periodo di formazione sospeso.

Orbene, risulta dalla documentazione allegata (**all. 2**) che il Dipartimento Regionale, che gestisce i corsi di formazione in parola, riconosciuto alla ricorrente il periodo di astensione per maternità a far data dal 23.03.2012 al 23.08.2012, per come da lei richiesto, le ha altresì consentito il recupero delle attività formative, come documentato dalle schede di rilevazione delle

presenze prodotta sempre sub *all.* 2. Inoltre, la dott.ssa Leonetti è stata ammessa a sostenere l'esame finale nell'ambito di una sessione straordinaria, appositamente prevista per lei e per altri medici nella sua stessa condizione. Ciò, in conformità con quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2006 del Ministero della Salute.

Tale decreto demanda, infatti, direttamente agli Enti che gestiscono il corso di formazione in Medicina Generale il compito di prevedere apposite modalità di recupero delle attività di formazione allorquando esse siano state sospese a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare, al fine di evitare che il medico in formazione sia costretto ad iscriversi al corso successivo, con ogni conseguenza pregiudizievole anche sui tempi di conseguimento del relativo diploma¹.

L'art. 16, comma 2, in particolare, stabilisce che *“le regioni e le province autonome possono prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di economicità ed opportunità”*.

Orbene, benché il Decreto configuri come discrezionale il potere dell'Amministrazione di consentire il recupero dei periodi formativi sospesi e di prevedere ulteriori sedute d'esame per il conseguimento del titolo, senza alcun obbligo in tal senso per l'Amministrazione stessa, nella specie la Regione Sicilia ha deciso di avvalersi di tale potere ammettendo la ricorrente al chiesto recupero e consentendole di conseguire il diploma di formazione in Medicina Generale entro il triennio e senza necessità di iscrizione al corso successivo (corso di formazione relativo al triennio 2012-2015).

¹Come detto, infatti, a tenore dell'art. 24 del D.lgs. 368/99, gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione ma l'intera sua durata non è ridotto a causa della sospensione stessa, con la conseguenza che, se per effetto della sospensione, il medico non sia riuscito a completare il periodo formativo previsto dalla legge, sarà costretto ad iscriversi al corso successivo, subendo così lo slittamento di un ulteriore triennio per il conseguimento del titolo.

E' evidente, in tale contegno, la precisa volontà dell'Amministrazione Regionale di dare piena attuazione, anche per tale via, alle norme che sanciscono i principi di non discriminazione tra consociati per ragioni connesse al sesso e di pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso al mondo del lavoro, avuto riguardo al carattere sostanziale di tale parità e alle particolari esigenze di tutela della maternità.

Pur nella evidente volontà dell'Amministrazione Regionale di operare nel rispetto dei summenzionati principi e secondo criteri di economicità e ragionevolezza, in maniera del tutto contraddittoria e irragionevole essa ha di fatto vanificato il risultato ottenuto con l'ammissione della ricorrente al recupero dell'attività formativa sospesa, nel momento in cui le ha poi precluso l'accesso alla graduatoria Regionale, di cui all'A.C.N. del 23.03.05, costringendola ad attendere l'anno successivo per ottenere finalmente l'inserimento in graduatoria.

Tale ritardo non è affatto di poco conto, posto che detta graduatoria **costituisce lo strumento esclusivo** cui le Amministrazioni Sanitarie possono attingere per l'attribuzione, in regime di convenzione con il S.S.N., degli incarichi disciplinati nell'Accordo (vale a dire, in via generale, tutti gli incarichi di interesse della medicina generale).

Tale preclusione integra, di fatto, un grave pregiudizio per il medico, atteso che la graduatoria ha validità annuale; costituisce – come detto – l'unico strumento di cui le Amministrazioni sanitarie possono avvalersi per l'attribuzione degli incarichi previsti nell'Accordo; al momento dell'ingresso in graduatoria il medico viene, naturalmente, a trovarsi in posizione deteriore rispetto a chi, per esservi già stato in precedenza incluso, abbia potuto assumere, in forza della graduatoria medesima, incarichi per conto del S.S.N. e conseguirne il relativo punteggio.

Sarà utile rilevare, infatti, che, a termini dell'art. 15 dell'Accordo Collettivo citato, l'inserimento nelle graduatorie di cui si discute avviene una volta per tutte, all'atto della domanda da presentarsi nel termine previsto dall'Accordo stesso, senza che occorra rinnovare la richiesta di inclusione anno per anno (il medico che vi sia inserito, quindi, vi permane fino a

propria revoca). Annualmente si provvede unicamente all'aggiornamento dei punteggi per il medico che vi sia già incluso, sulla base dei titoli aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati (fermo restando, naturalmente, l'ingresso di nuovi medici). Tra tali titoli particolare importanza assumono i servizi svolti nell'anno precedente alla formazione della nuova graduatoria.

E' evidente, nella specie, quindi, il pregiudizio che la ricorrente viene a subire per effetto delle graduatorie impugnate.

Ella, infatti, pur ammessa a recuperare il periodo di formazione sospeso per ovviare al fatto di aver dovuto temporaneamente sospendere la formazione a causa della sua gravidanza, (recupero che le ha consentito di conseguire il diploma nella sessione straordinaria del 29.05.15), è stata esclusa dalle graduatorie regionali relative all'anno 2016, per le quali – come detto – ha presentato, nel termine prescritto, **domanda di inserimento con riserva** del conseguimento del titolo di accesso e rappresentato, appunto, dal diploma di formazione specifica in medicina generale.

Vero è che l'Accordo Collettivo Nazionale disciplinante la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie in questione prevede espressamente, all'art. 15, che ai fini dell'inclusione nelle rispettive graduatorie il medico che aspiri all'inserimento deve possedere, alla scadenza del termine di presentazione della domanda (fissato nel 31 gennaio di ogni anno) i seguenti requisiti: a) l'iscrizione all'albo professionale; **b) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente.**

Pur tuttavia, ciò non significa che detto requisito, pur nell'apparente inequivoca formulazione dell'art. 15, non possa essere efficacemente integrato in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda purché, ragionevolmente, non oltre il termine di formazione e pubblicazione della graduatoria stessa.

A favore di tale conclusione militano due distinte considerazioni: 1) una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai principi informativi dell'ordinamento giuridico della norma qui esaminata; 2) la

scansione temporale dei tre momenti di presentazione della domanda, di formazione delle graduatorie e di loro efficacia nel tempo è tale da risultare perfettamente compatibile con l'allegazione, in epoca successiva alla scadenza del termine indicato, del titolo di accesso, senza che ciò rechi pregiudizio alcuno tanto alle ragioni dell'Amministrazione quanto agli interessi dei medici in posizione concorrente.

Quanto alla prima considerazione, l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 15 cit., non può in alcun modo prescindere dalla considerazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, intesi, il primo, a sancire l'uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini dello Stato ed il secondo, - per quanto più strettamente attiene alla posizione della donna nella società - a garantirne la piena realizzazione nel mondo del lavoro in condizione di parità con l'uomo ed in modo tale che l'attività lavorativa della donna si svolga in accordo con la sua essenziale funzione familiare e con le esigenze di tutela della maternità.

In attuazione di tali principi, l'art. 3 del D.lgs. 151/2001 vieta “.... *qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, anche in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti*”.

Tali affermazioni di principio, affinché non rimangano solo tali, non possono non sostanziarsi in azioni volte ad evitare che lo svolgimento della essenziale funzione familiare da parte della donna e la funzione procreatrice cui è per natura chiamata possano nei fatti tradursi per lei in una condizione di svantaggio rispetto all'uomo e di penalizzazione delle sue opportunità di realizzazione nel mondo del lavoro. Infatti, l'art. 42 del D.lgs. n. 198/2006 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, sancisce la necessità di adottare azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità, prevedendo, in particolare, di: “*d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei*

dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico retributivo”.

In coerenza con quanto affermato, appare indispensabile, per realizzare i valori portanti dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra i soggetti, rimuovere tanto gli atti di discriminazione diretta quanto le condizioni di discriminazione indiretta.

Di definire le ipotesi di discriminazione indiretta si preoccupa, in particolare, l'art. 25 del Codice: *“Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.*

Ciò significa che qualunque atto, pur non direttamente volto a realizzare alcuna discriminazione tra soggetti di diverso sesso in ambito lavorativo, varrebbe comunque ad atteggiarsi come tale qualora producesse l'iniquo risultato, in mancanza di legittime e preminenti ragioni, di porre taluno in posizione di svantaggio rispetto ad altro di sesso diverso.

Rispetto all'*agere* amministrativo, la discriminazione così attuata indiscutibilmente rilevarebbe in termini di illegittimità dell'atto amministrativo attraverso cui fosse realizzata e sarebbe censurabile in primo luogo sotto il profilo di violazione di legge per contrasto con ciascuna delle norme in epigrafe indicate.

Nella specie, pare certamente riconducibile al novero dei suddetti atti di discriminazione indiretta la disposta esclusione della ricorrente dalle graduatorie in cui ella aspirava di inserirsi, in ragione della mancanza di un requisito – il Diploma di formazione specifica in Medicina Generale – che ben avrebbe potuto essere allegato, una volta conseguito, in epoca successiva al termine di presentazione della relativa domanda, soprattutto allorché non si ravvisasse la sussistenza di evidenti quanto preminenti

ragioni per pretendere che, viceversa, tale allegazione fosse fatta al momento della presentazione della domanda di inserimento.

Infatti, non pare possa ravvisarsi, nella specie, ragione alcuna per non procrastinare detta allegazione avuto riguardo al fatto che le graduatorie in parola vengono ad essere utilizzate nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

In particolare, appare del tutto irragionevole la decisione dell'Amministrazione resistente di escludere la dott.ssa Leonetti dalle graduatorie impugnate se si considera che al momento della loro formazione la stessa aveva già conseguito (da ben oltre otto mesi) il titolo di accesso (il diploma, si ricorda, è stato conseguito il 29.05.2015 e le graduatorie sono state pubblicate il 12.02.2016).

La irragionevolezza di tale decisione con maggiore evidenza emerge considerando il fatto che il conseguimento in epoca successiva al termine di presentazione delle domande di inserimento è stato originato dal rispetto di un obbligo di legge ovvero dall'essere stata la ricorrente costretta a sospendere la propria formazione perché in stato di gravidanza, per il quale – come visto – la legge impone l'astensione dall'attività lavorativa e per estensione, a tenore dell'art. 24 D.lgs. 368/99, dalle attività didattiche quanto ai medici in formazione, che ne ha fatto slittare il completamento al semestre successivo a quello in cui, in mancanza dell'astensione, la deducente avrebbe dovuto concludere la propria formazione.

Si sottolinea, infatti, che se la ricorrente non fosse incorsa nell'obbligo legale di astensione, avrebbe conseguito il diploma nel dicembre 2014 e avrebbe potuto presentare domanda di inserimento nelle graduatorie regionali valide per l'anno 2016, già allegando il possesso del titolo in questione.

Per contro, non essendone ancora in possesso al 31.01.2015 per via delle spiegate ragioni, la ricorrente ha, comunque, chiesto di inserirsi nelle graduatorie in questione **con riserva di successivo conseguimento del titolo.**

Nulla avrebbe impedito, pertanto, all'Amministrazione regionale di inserire nelle graduatorie la ricorrente, subordinatamente alla positiva verifica dell'effettivo conseguimento del requisito, qualora le graduatorie fossero state formate prima del conseguimento stesso, avuto comunque riguardo al tempo a partire dal quale le graduatorie avrebbero dovuto utilizzarsi.

A maggior ragione ciò allorquando, come nei fatti si è verificato, la ricorrente avesse conseguito il titolo prima ancora della formazione delle graduatorie stesse.

Non è chi non veda come una diversa soluzione, oltre a porsi in contrasto con ciascuna delle disposizioni costituzionali e di legge in questo contesto citate, appare viepiù illogica, irragionevole e incongrua alla luce delle circostanze concrete nelle quali l'Amministrazione Regionale è stata chiamata a dare risposta alla pretesa fatta valere.

L'iniquità della decisione assunta è, del resto, tanto più apprezzabile se solo si considera che la fissazione dell'esame finale per il conseguimento del Diploma di formazione in Medicina Generale al Dicembre di ciascun anno è stabilita proprio in funzione del successivo termine, del 31 gennaio di ogni anno, per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie regionali in questione.

Tale coordinamento risulta espressamente dall'art. 14, comma 4, del D.M. Salute 7.03.2006, il quale stabilisce che l'esame finale per il conseguimento del titolo abilitativo viene svolto a fine corso **e, comunque, entro la fine dell'anno solare** proprio per permettere ai medici in formazione di inserirsi efficacemente in seno alle graduatorie regionali per la medicina generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Se così è, ben si comprende come la dott.ssa Leonetti, costretta dalle norme a tutela della maternità ad astenersi dalle attività didattiche per un periodo di ben 5 mesi e a non poter quindi sostenere l'esame finale entro l'anno solare del suo triennio di formazione, per effetto della decisione gravata venga sostanzialmente a trovarsi, rispetto ai suoi colleghi di corso, in una posizione di svantaggio, in ragione (anche solo indiretta) di una condizione legata al sesso, che si ripercuote gravemente ed irreparabilmente sulla sua

carriera e sulle sue aspettative di lavoro posto che la stessa, qualora fosse inserita nelle graduatorie di cui all'art. 15 cit. solo a decorrere dal prossimo anno verrebbe a trovarsi, come detto, in posizione deteriore rispetto ai suoi colleghi di corso, che in ipotesi avranno assunto incarichi nel corso del corrente anno e conseguito il relativo punteggio (circostanza che già di per sé appare particolarmente iniqua) e, peraltro, si troverebbe a dover concorrere con tutti gli altri medici che hanno frequentato il corso di formazione immediatamente successivo al suo (triennio 2012-2015) ed avranno conseguito il diploma di formazione a dicembre 2015.

Tanto più la conseguenza qui rappresentata appare iniqua se si considera il fatto che la possibilità di iscrivere la ricorrente in graduatoria con riserva di successivo conseguimento del titolo (ma in ogni caso in epoca antecedente la formazione delle graduatorie stesse) non avrebbe alterato in alcun modo la *par condicio* tra gli aspiranti all'inclusione. Tanto, alla luce del fatto che il ritardo nel conseguimento del titolo non è stato dovuto ad una deliberata scelta del medico quanto piuttosto al sopraggiunto stato di gravidanza.

Se la gravidanza e la maternità, come è giusto che sia, formano oggetto di adeguata tutela da parte dell'ordinamento giuridico, esse non possono poi risolversi in motivo di pregiudizio e di discriminazione, se non a fronte di preminenti interessi che, nella specie, tuttavia, non paiono in alcun modo ravvisarsi.

Non solo! Non può non rilevarsi un evidente profilo di eccesso di potere altresì per contraddittorietà nell'aver l'Amministrazione, da un canto, deciso di ammettere la ricorrente a recuperare il periodo di formazione non effettuato nel triennio, consentendole il conseguimento del titolo in questione senza dover attendere il completamento del triennio successivo (inevitabile qualora, anziché essere ammessa al detto recupero fosse stata costretta ad iscriversi al corso successivo) e, dall'altro canto, averle impedito di accedere alle graduatorie regionali di cui si discute, che costituiscono, come ampiamente spiegato, lo sbocco naturale e necessitato per qualunque medico diplomato in medicina generale che aspiri ad assumere incarichi per conto del S.S.N.

In conclusione, le graduatorie impugnate, nella parte in cui non includono la ricorrente, dott.ssa Leonetti, sono illegittime sotto ciascuno dei profili indicati ed esplicitati e come tali dovranno essere coerentemente annullate, con obbligo di riedizione a carico dell'Amministrazione regionale.

* * * *

A conforto della fondatezza dei motivi di censura fatti valere con il presente ricorso, l'Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, in accoglimento delle medesime censure sollevate da questa difesa nell'interesse di altro medico in condizione identica a quella della odierna ricorrente, con ordinanza n. 308/2016 del 6 maggio 2016 (che qui si allega in fotocopia di copia conforme – *all. 7*) ha accolto la domanda cautelare volta all'inclusione con riserva della ricorrente nelle graduatorie impugnate *“Rilevato, infatti, che il necessario diploma è stato conseguito dall'interessata il 29 maggio 2015, e, pertanto, pur se oltre il generale termine previsto per la presentazione delle domande, comunque ampiamente prima della compilazione della graduatoria sub iudice, e tanto più prima dell'inizio dell'anno (2016) per il quale la graduatoria stessa è destinata a spiegare la sua efficacia; considerato che l'interessata in assenza d'inclusione nella graduatoria subirebbe una preclusione atta a riverberare effetti pregiudizievoli suscettibili di essere definiti, almeno prima facie, come di segno discriminatorio sull'intero corso del suo sviluppo professionale, con la conseguenza che anche la prospettazione di danno allegata a sostegno della domanda cautelare risulta effettiva e concreta...”*.

La motivazione dell'Ecc.mo Consiglio è particolarmente puntuale tanto con riguardo al *fumus boni juris* del ricorso quanto con riguardo al *periculum in mora* allegato. Le considerazioni svolte dal Giudice Amministrativo, per la loro puntualità e perspicuità, sono tali da preludere ad un accoglimento anche nel merito del ricorso.

Pertanto, si confida nel fatto che nell'esaminare ed apprezzare i motivi di censura qui fatti valere, siano tenuti in debita considerazione i rilievi svolti dal Supremo Consiglio nell'ordinanza cautelare citata e qui allegata e

voglia conseguentemente accogliere il ricorso della dott.ssa Leonetti, previa adozione della misura cautelare richiesta, in ordine alla quale, quanto al paventato *periculum in mora*, si rassegnano le considerazioni che seguono.

**DOMANDA DI SOSPENSIONE E ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI AMMISSIONE CON
RISERVA NELLE GRADUATORIE IMPUGNATE**

Con il presente atto si ripropone espressamente la domanda cautelare che è stata già formulata con il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Permangono, infatti, le stringenti ragioni giuridiche che sono alla base dell'istanza di sospensiva e ne configurano il *fumus boni juris* nonché il presupposto del *periculum in mora*.

A tal proposito, si ribadisce che le graduatorie di cui si chiede l'annullamento hanno efficacia limitata ad un anno soltanto.

Nel corso di quest'anno, i medici ivi inclusi potranno assumere incarichi per conto del S.S.N., secondo le modalità previste nell'Accordo citato.

Ciò permetterà loro di acquisire il relativo punteggio, che potrà essere allegato l'anno successivo mediante l'apposita domanda di integrazione dei titoli aggiuntivi.

Per contro, la dott.ssa Leonetti, in mancanza di idoneo provvedimento cautelare, quale potrebbe essere la temporanea ammissione (con riserva, cioè, della definizione nel merito dell'odierno ricorso) alle graduatorie per le quali ha presentato domanda di inclusione, non potrebbe essere destinataria di alcun incarico sicché, in mancanza di effettivo svolgimento di alcun servizio nel corso del corrente anno, perderebbe irrimediabilmente il punteggio corrispondente ai servizi che in ipotesi potrebbe assumere ove inclusa in graduatoria, con ogni conseguenza pregiudizievole (certamente non pienamente risarcibile per equivalente) sul futuro sviluppo della sua carriera.

Poiché è improbabile, se non addirittura impossibile, che si pervenga in un lasso temporale così breve alla definizione nel merito del ricorso, un idoneo

provvedimento cautelare (quale quello indicato dell'ammissione della ricorrente in graduatoria, con riserva della definitiva decisione nel merito del ricorso proposto) scongiurerebbe il pregiudizio paventato ed assicurerebbe in maniera efficace gli effetti della decisione favorevole nel merito, certamente prevedibile in ragione di quanto ampiamente esposto, evitando, peraltro, di esporre l'Amministrazione Regionale ad azioni risarcitorie da parte della ricorrente, inutilmente pregiudicata.

Detta misura è, stata, infatti, come detto, ritenuta la più idonea dal C.G.A. ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Negli atti impugnati non risultano specificamente individuati soggetti che rivestono la qualità di contro interessati.

L'odierna ricorrente, per scrupolo, ha individuato una posizione di contro interesse in quella del medico, incluso in ciascuna delle graduatorie d'interesse, che per effetto dell'annullamento in parte qua delle graduatorie medesime e del conseguente inserimento della odierna ricorrente, slitterebbe, in ragione del punteggio da quella posseduto, in posizione deteriore in seno alle graduatorie con ogni intuitiva conseguenza in ordine alla assunzione degli eventuali incarichi vacanti. A tale medico, quindi, (individuato nella persona della dott.ssa Fagone Sebastiana) la ricorrente ha notificato il ricorso straordinario.

Qualora si ravvisasse l'esistenza di altri controinteressati, in caso di elevato numero di essi, si chiede espressamente di essere autorizzati ad eseguire la dovuta notificazione per pubblici proclami, preferibilmente mediante la pubblicazione su sito web dell'Assessorato Regionale alla Salute, con indicazione delle specifiche modalità attraverso le quali la pubblicazione stessa dovrà avvenire.

CONCLUSIONI


Per le considerazioni esposte si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia, previa sospensione cautelare e ammissione con riserva della ricorrente

in graduatoria, annullare la graduatoria definitiva di Medicina Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale, per l'anno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 7 del 12.2.2016, nella parte in cui la ricorrente risulta esclusa dalla graduatoria medesima; ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque rimasto sconosciuto alla ricorrente.

Ai fini e per gli effetti delle norme sul contributo unificato si dichiara che il contributo unificato, pari ad €. 650,00, dovuto per la presente controversia, è stato già versato all'atto del deposito del ricorso straordinario presso l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione.

Catania-Palermo, 26 luglio 2016

Avv. Donatella Giachino




Avv. Francesca Merulla



PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta **LEONETTI Concetta**, nata a Siracusa il 26.10.1976 (C.F.: LNTCCT76R66I754S), residente in Mascalucia, Via degli Alpini 5/A, nomina suoi procuratori e difensori gli Avv.ti Donatella Giachino (C.F.: GCHDTL74M58C351J) e Francesca Merulla (C.F.: MRLFNC72P50F206P) entrambi del Foro di Catania, ai fini della costituzione e prosecuzione dinanzi al TAR Sicilia, Palermo, del ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia già proposto con atto notificato in date 3/6.06.16 avverso le graduatorie definitive di Medicina Generale per l'anno 2016 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 7 del 12.02.16. Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Marianna Oriti, Via Aspromonte, 9 Palermo.

Acconsente ai sensi delle vigenti disposizioni sulla privacy al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità previste dalla legge.

Concetta Leonetti


Autentica la firma

Avv. Donatella Giachino


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9, comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94, così come modificata dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 16 quater, D.L. 18.10.2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24.12.2012 n. 228 e dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm., si attesta la conformità della copia dell'atto che precede all'originale telematico da cui è stata estratta

Catania, 16.02.2017

Avv. Francesca Merulla

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Merulla', written in a cursive style.